



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**Sezione Civile**

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 5223/2016 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;

***promossa da:***

CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, C.F. 02397650926, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ragusa, alla via Roma n. 216, presso lo studio dell’Avv. Margherita Branciamore del Foro di Ragusa, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Canonaco del Foro di Cosenza giusta procura in calce all’atto di citazione;

**OPPONENTE**

***contro:***

CARTIA Salvatore, nato a Scicli il 04.X.1964, C.F. CRTSVT64R04I535A, quale titolare dell’impresa individuale denominata CARTIAPLANT, corrente in Scicli, c.da Santa Rosalia s.n.c., P.IVA 01184710885, elettivamente domiciliato in Scicli, alla via Saffi n. 53, presso lo studio dell’Avv. Ignazio Drago del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Valentina Di Rosa del Foro di Ragusa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta;

**OPPOSTA**

La causa è stata assunta in decisione all’esito dell’udienza del 18.VI.2019, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

**CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.:**

“*Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.:*

*A) in via pregiudiziale:*



- dato atto della sussistenza delle clausole compromissorie previste dagli artt. 37 e 38 dello statuto sociale di CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere della presente controversia;
  - dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1825/2016 (...) nullo e di nessun effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dalla medesima parte ricorrente, disponendone la revoca;
- B) *ne merito, per tutte le motivazioni, concorrenti e/o subordinate esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare tutte le domande proposte dal sig. Salvatore CARTIA, nella qualità di titolare della CARTIAPLANT di CARTIA Salvatore nei confronti della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., in quanto infondate in fatto e in diritto;*
- C) *in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.*

#### CARTIA Salvatore:

*“Piacca all’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

- *in via preliminare: accertare e dichiarare la propria competenza a decidere della presente controversia; in subordine, nella denegata ipotesi in cui dichiaro la propria incompetenza, accertare comunque, per le ragioni spiegate, la legittimità del procedimento monitorio, così come avviato, con compensazione delle spese di lite;*
- *nel merito, rigettare l’opposizione proposta dalla CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 1825/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa il 13.X.2016 ad istanza del sig. Salvatore CARTIA, nella qualità di titolare della CARTIAPLANT di CARTIA Salvatore, per i motivi tutti sopra spiegati, confermandolo in ogni sua parte.*

*Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.XI.2016 la CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1825/2016, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale in data 13.X.2016, su ricorso di CARTIA Salvatore, quale titolare dell’impresa individuale denominata CARTIAPLANT, per il pagamento della somma di € 16.250,00, dal predetto a più riprese depositata nel c.d. fondo rischi costituito presso la Fidi Impresa Verde - filiale di Ragusa (in prosieguo incorporata nell’odierna opponente) al fine di ottenerne la prestazione di garanzia in favore della B.A.P.R. in occasione dei due finanziamenti di € 100.000,00 ed € 200.000,00 da quest’ultima erogatigli e rispettivamente estinti il 31.V.2015 e il 26.VIII.2015, con conseguente diritto al suo rimborso *“a norma dello statuto e del regolamento della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.”.*

A sostegno della proposta opposizione la CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza dell’adita A.G. a conoscere della pretesa restitutoria avanzata dal CARTIA in via monitoria, alla luce della clausola compromissoria di cui agli artt. 37 e 38 dello statuto sociale di essa opponente, deducendo quindi l’infondatezza della domanda nel merito, la somma oggetto di ripetizione non essendo stata costituita dal CARTIA in deposito cauzionale, bensì versata a titolo di contribuzione dovuta alla società, a termini dello statuto della poi incorporata Fidi Impresa Verde, per la costituzione e la implementazione del c.d. fondo rischi preordinato all’esecuzione degli interventi in garanzia.

Costitutosi in lite, CARTIA Salvatore ha eccepito l’inopponibilità ad esso opposto della dedotta e giammai approvata clausola compromissoria - comunque inetta ad escludere la competenza dell’A.G. ad emettere il d.i. opposto - e la non deferibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme di danaro versate *societatis causa*, quali quelle *sub iudice*.

Accordata la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e ultimata la trattazione, la causa è stata infine assunta in decisione sulle



conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.VI.2019, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.

Così compendiate l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, l'esame del merito della proposta domanda monitoria appare precluso dal doveroso accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza tempestivamente e fondatamente avanzata dalla CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.

Premesso invero che lo stesso CARTIA Salvatore ha riconosciuto l'incorporazione per fusione, nel 2010, della Fidi Impresa Verde nella cooperativa opponente - circostanza peraltro posta a fondamento dell'individuazione di quest'ultima quale soggetto debitore e legittimato passivo - e la *causa petendi* societaria posta a fondamento del formulato *petitum* restitutorio, deve ritenersi che l'opposto sia senz'altro vincolato dalle disposizioni statutarie della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. - sulle quali ha espressamente fondato l'invocato rimborso -, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto, a mente del quale *"salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M., sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio; c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti.// L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.// L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci"*.

Deve dunque ritenersi che tanto la società quanto i singoli soci abbiano inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria ogni eventuale controversia che potesse tra loro insorgere in materia di diritti disponibili (qual è la controversia relativa alla debenza o meno del reclamato importo restitutorio, dal CARTIA portata davanti a questo Tribunale) per affidarne la soluzione ad un arbitro o ad un collegio di arbitri, in dipendenza del valore della lite.

Quanto alla qualificazione di tale arbitro come rituale o irrituale (qualificazione che incide sull'individuazione dei rimedi impugnatori della decisione arbitrale), la Suprema Corte ha chiarito che *"il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà"* (cfr. CASS. n. 23629/2015) e, più di recente, che *"al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" - coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione)"* (cfr. CASS. n. 11313/2018).



Nel caso di specie, atteso il tenore delle espressioni impiegate dalle parti (i.e.: *“nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.// La decisione è assunta secondo diritto.// (...) le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile”*.// *La decisione deve essere assunta nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina (...)// il termine (...) può essere prorogato per non più di una volta (...) quando devono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.// La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese*”, cfr. art. 38 dello statuto), le parti, nonostante la formale devoluzione delle controversie alla cognizione di *“arbitri irrituali”*, appaiono piuttosto avere inteso fare ricorso non già all'arbitrato irrituale di cui all'art. 808 bis c.p.c. - a mente del cui primo comma *“le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga all'articolo 824 bis (ovvero della disposizione che parifica l'efficacia del lodo all'efficacia della sentenza pronunciata dall'A.G.), la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”* -, bensì all'arbitrato rituale ampiamente disciplinato dal Titolo VIII del terzo libro del codice di rito, come appare comprovato - se non in via decisiva dai riferimenti al principio del contraddittorio e dalla prescritta decisione secondo diritto, compatibili con l'arbitrato irrituale -, dalla terzietà ed autorevolezza del Collegio decidente, assicurata mercé l'integrale affidamento al Presidente del Tribunale della designazione della terna arbitrale con selezione dei componenti tra *“esperti di diritto e del settore”*, dalla prevista assunzione di mezzi di prova ai fini della *“completezza dell'accertamento”*, dalla previsione che la decisione debba esporre i criteri di ripartizione delle spese di arbitrato, dall'assenza di riferimenti in ordine alla vincolatività negoziale della decisione arbitrale e dall'attribuita facoltà di deroga convenzionale in favore di una decisione assunta secondo equità e con lodo non impugnabile.

Attesa la natura c.d. paragiurisdizionale dell'arbitrato rituale, sostitutiva cioè dell'attività giurisdizionale ordinariamente disimpegnata dagli organi statuali, siccome preordinata all'emissione di provvedimento atto ad assumere la stessa efficacia della sentenza emessa dall'A.G. - diversamente che nell'arbitrato irrituale, a mezzo del quale le parti affidano agli arbitri la soluzione della controversia attraverso uno strumento contrattuale, impegnandosi a considerarne la decisione come espressione della loro personale volontà -, l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dall'opponente ex art. 819 ter c.p.c. - a mente del quale, sotto la rubrica *“rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria”*, *“la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nella connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta”* - appare fondata e meritevole di accoglimento (cfr. CASS. n. 17908/2014; CASS. n. 21336/2018).

Sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del G.O. ad emettere un decreto ingiuntivo - la disciplina del procedimento arbitrale non contemplando l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* -, l'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del gravato provvedimento monitorio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'opposto, nella misura liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 5223/2016 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ritenuta l'incompetenza dell'A.G.;



revoca il decreto ingiuntivo n. 1825/2016 da questo Tribunale emesso in data 13.X.2016 nei confronti della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. su ricorso di CARTIA Salvatore;  
condanna CARTIA Salvatore al pagamento, in favore della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.153,20, di cui € 153,20 per spese, € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge.  
Così è deciso in Ragusa, oggi 23.I.2020.

IL GIUDICE  
*dott. Antonietta Donzella*

